

OK ALL'APPLICAZIONE PER I BENI STRUMENTALI NUOVI

Credito di imposta Zes ampio

GIULIA PROVINO

Il credito di imposta Zes si applica agli investimenti in beni strumentali nuovi. Inoltre, poter ottenere il beneficio, i beni oggetto di investimento devono caratterizzarsi per il requisito della strumentalità rispetto all'attività esercitata dall'impresa.

Al fine di favorire la creazione di condizioni favorevoli, che consentano lo sviluppo, in alcune aree del Paese, delle imprese già operanti, nonché l'insediamento di nuove imprese in queste aree, è stata prevista la possibilità di istituire le zone economiche speciali (cd. Zes), all'interno delle quali tali imprese possono beneficiare delle agevolazioni fiscali e delle semplificazioni amministrative. Il credito d'imposta previsto comprende non solo l'acquisto di immobili strumentali agli investimenti, commisurato alla quota del costo complessivo dei beni acquisiti entro il 31/12/2022 nel limite massimo, per ciascun progetto di investimento, di 100 milioni di euro, ma anche l'acquisto di terreni ed all'acquisizione, alla realizzazione ovvero all'ampliamento di immobili strumentali agli investimenti, con effetti a decorrere dal 1/5/2022 e valido per gli investimenti effettuati fino al 31 dicembre 2023. Viceversa, per gli investimenti effettuati dal 1/6/2021 al 30/4/2022, lo stesso credito di imposta è stato esteso esclusivamente all'acquisto di immobili strumentali agli investimenti.

I beni oggetto di investimento devono caratterizzarsi per il requisito della "strumentalità" rispetto all'attività esercitata dall'impresa beneficiaria del credito d'imposta. Questi, quindi, devono essere di uso durevole ed atti ad essere impiegati come strumenti di produzione all'interno del processo produttivo dell'impresa. Inoltre, il credito di imposta riguarda gli investimenti in beni strumentali nuovi; l'agevolazione non spetta, pertanto, per gli investimenti in beni a qualunque titolo già utilizzati.

Di conseguenza, il requisito della novità deve caratterizzare anche gli immobili strumentali acquisiti o realizzati per beneficiare del credito d'imposta Zes. Nel caso di ampliamento di beni immobili non dotati del requisito della novità, il beneficio fiscale spetta limitatamente alle spese sostenute per l'ampliamento, alla luce del fatto che il Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia (Dpr 380/2001), all'articolo 3, lettera e.1), considera come "interventi di nuova costruzione" (quindi, di fatto, dotati del predetto requisito della novità), anche l'ampliamento di quelli esistenti all'esterno della sagoma esistente. Invece, in caso di interventi di ampliamento su beni immobili (di per sé) dotati del requisito della novità, il beneficio spetta, oltre che in relazione alle spese di acquisizione dell'immobile nuovo, anche su quelle sostenute per il suo ampliamento.

—● Riproduzione riservata —■

ARTICOLO NON CEDIBILE AD ALTRI AD USO ESCLUSIVO DEL CLIENTE CHE LO RICEVE - L.1721 - T.1674

